



TRIBUNALE DI TERNI

- UFFICIO FALLIMENTARE -

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

Dott. Girolamo Lanzellotto

Presidente;

Dott.ssa Paola Vella

Giudice

Dott. Claudio Baglioni

Giudice rel;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso presentato in data 3.10.2013 da La Sorgente s.r.l., con sede in Roma, Largo Brancaccio n. 63, in persona del l.r.p.t., ma operante prevalentemente nella provincia di Terni, come indicato in ricorso (e risultante dall'attività istruttoria svolta nelle procedure prefallimentari pendenti), al fine di essere ammessa alla procedura del concordato preventivo;

rilevato che la domanda è stata corredata, tra l'altro, dal verbale di determinazione del Presidente del Consiglio di amministrazione del 1.10.2013, autenticato dalla dott.ssa Simonetta Torina, notaio in Roma, rep. n. 58603, racc. n. 8907, nelle forme previste dall'art. 161, 4° comma, L. fall., di inoltrare la domanda di concordato ex art. 161, 6° comma, L. fall., dai bilanci di esercizio al 31.12.2010, al 31.12.2011 e al 31.12.2012 e dall'elenco dei creditori;

sentito il P.m.;

udita la relazione del Giudice relatore, all'esito della camera di consiglio;

ritenuto

che sussistono i presupposti e le condizioni di ammissibilità previste dagli artt. 160 e 163 L.F.,

atteso che:

- la ricorrente è imprenditore commerciale e non ricorrono le condizioni per escludere l'assoggettabilità al fallimento ex art. 1, 2° comma, L. fall., alla luce dell'entità dell'attivo patrimoniale, dell'ammontare dei ricavi e della rilevanza dell'indebitamento;

- risulta comprovato uno stato di crisi integrante gli estremi della vera e propria insolvenza, in relazione all'impossibilità costante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni come comprovato dalla sproporzione tra i valori dell'attivo e le passività da fronteggiare e dalle istanze di fallimento pendenti;

- la proposta di concordato preventivo con cessione dei beni risulta ritualmente accompagnata dalla presentazione di aggiornata (al 30.9.2013) relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; dallo stato analitico ed estimativo delle attività; dall'elenco nominativo dei crediti esigibili; dall'indicazione dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso della debitrice; da relazione dell'esperto, in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 161, 67, 28 L.f. e 2501 *bis* e *sexies* c.c., che appare, allo stato, sufficientemente rappresentativa dei dati relativi alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, fermi gli accertamenti del Commissario giudiziale;

- appare configurabile la competenza dell'adito Tribunale, ex art. 161 L.f.;

premesse

a) che la ricorrente è stata costituita il 7.4.2009 ed ha ad oggetto attività edilizia svolta quasi esclusivamente per l'Immobiliare Mossa del Palio s.r.l. e lo stato di crisi è dovuto alla grave crisi economica del settore, che ha comportato la compressione dei prezzi di vendita e la dilazione degli incassi dei crediti;

b) che il piano di ristrutturazione dell'indebitamento proposto dalla ricorrente, verificato e asseverato dall'esperto, che ha espresso un giudizio in merito alla congruità dei valori di presumibile realizzo, fa riferimento, al bilancio contabile al 30.9.2013, desunto dalle scritture tenute a norma di legge, unitamente ai documenti allegati al ricorso ex art. 161 L. fall. e

Alm. B. 2013

prevede il pagamento: 1) integrale delle spese della procedura e di liquidazione della società; 2) integrale della classe dei creditori con privilegio generale; 3) il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 36,30%;

c) che la proposta concordataria prevede la cessione integrale del patrimonio della s.r.l. ai creditori (*cessio bonorum*), con efficacia non direttamente traslativa con effetto immediatamente soddisfattivo, secondo un modello simile alla *datio in solutum*, bensì conformata sul contratto tipico nominato di cui all'art. 1977 c.c., che ha connotazione gestoria, in quanto si è tradotta in una particolare fattispecie di mandato che la società debitrice vuole conferire ai creditori affinché liquidino i suoi beni al fine di soddisfarsi all'esito sul ricavato proporzionalmente ai propri crediti e nel rispetto delle cause legittime di prelazione;

d) che la proposta prevede il pagamento integrale finale, entro ventiquattro mesi (tempistica valutata ragionevole dall'attestatore, e che può ritenersi tale soltanto se i soci debitori per i finanziamenti a titolo oneroso erogati per complessivi € 1.155.000,00 collaboreranno nella celere restituzione delle somme senza costringere il liquidatore ad iniziare azioni giudiziali di recupero e l'Immobiliare Mossa del Palio s.r.l., debitrice di € 2.840.631,00, non sia dichiarata fallita o ammessa ad una procedura di concordato); l'attivo ipoteticamente realizzabile con il piano ammonta a complessivi € 3.212.278 (v. pag. 7 del ricorso) e consentirebbe il pagamento integrale dell'onere concordatario prededucibile (spese procedura), quantificato in complessivi € 336.000,00, dei creditori con privilegio (€ 2.310.769,00), mentre il prevedibile residuo attivo di € 565.909,00 (2.8176.678 - 2.310.769,00) verrebbe destinato alla soddisfazione dei creditori chirografari (€ 1.559.598,00) nella misura del 36,30%;

considerato

- a) che il professionista attestatore, premessa la sostanziale corretta tenuta delle scritture contabili, a seguito dell'esame a campione ha riscontrato la sufficiente completezza della situazione patrimoniale, economica e finanziaria analizzata, la sostanziale

adeguatezza dell'impianto contabile, che non ha evidenziato situazione e discordanze degne di rilievo, ha attestato la veridicità dei dati aziendali, ha espresso un giudizio di congruità della valutazione di stima; infine ha espresso una valutazione di fattibilità del piano affermando espressamente che *"la stima del valore di realizzo dei crediti verso clienti e dei crediti per fatture da emettere appare prudentiale e che recuperabilità dei crediti nei confronti dei soci appare supportata da adeguate specifiche assunzioni di impegni da parte di terzi e garanzie reali dirette"*;

- b) che il concordato ha carattere finalisticamente liquidatorio ed è stato in partenza articolato sulla ipotesi di cessione sia dei beni nell'ottica di cessazione dell'attività,
- c) che la procedura di concordato delineata può essere vantaggiosa rispetto ad un'ipotesi fallimentare ove i soci debitori provvedano ad estinguere immediatamente i propri debiti con un condotta fattivamente collaborativa con gli organi della procedura e l'Immobiliare Mossa del Palio (principale debitore) non sia sottoposta a procedure concorsuali perché solo in tal caso i tempi previsti per la liquidazione del patrimonio immobiliare potranno considerarsi oggettivamente congrui e probabilmente verosimili; altrimenti il commissario giudiziale dovrà necessariamente porsi il problema dell'esatto ammontare degli ulteriori interessi che andranno a maturare in favore dei creditori privilegiati in seguito ad una liquidazione in tempi superiori a quelli ipotizzati; sarà probabilmente opportuno considerare un ulteriore accantonamento per interessi, passività aggiuntiva che comporterebbe, in ogni caso, una riduzione della quota attribuibile ai creditori, verosimilmente non superiore ad un punto percentuale;
- d) che alla stregua dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c. - con la precisazione che veritiero non significa pretendere dai redattori del bilancio una verità oggettiva del bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma

Handwritten signature

richiedere che operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato -, è indubbio che l'analisi dei bilanci (è noto che alcune aree del procedimento di valutazione, che è fondamentale per la redazione del bilancio, implicano un processo di previsione e di stima anche nell'applicazione di concetti rigidi) condotta dall'Attestatore, era indispensabile e, pur non particolarmente approfondita, può essere utile per un'adeguata informazione societaria e dei creditori a condizione che sia verificata e approfondita dal commissario;

e) che è il caso di evidenziare ancora, per consentire ai creditori di conoscere concretamente le aspettative di soddisfazione che li attendono, che l'attestazione di veridicità è strettamente correlata all'esposizione numerica che la debitrice illustra nel ricorso;

considerato

0005

a) che non è in questa sede che il Tribunale, pur nella astratta contemplazione dei possibili rischi relativi all'effettiva realizzabilità dei valori di liquidazione (e ancor prima alla esattezza dei valori di stima) e degli obiettivi attestati, può approfondire più di tanto sotto il profilo fattuale e della legittimità sostanziale la disamina, essendo il piano suscettibile di eventuale rivalutazione all'esito della relazione del commissario giudiziale alla luce degli scenari da esso evidenziati, unitamente alla situazione fattuale oggetto di attestazione, oppure anche in sede di giudizio di omologazione anche in relazione ai motivi delle eventuali opposizioni dei controinteressati;

b) che avuto riguardo alla natura mista del concordato preventivo (negoziale in quanto basata sull'accordo delle parti, ma inserito all'interno di un procedimento diretto ad assicurare la puntuale indicazione dei dati da parte del debitore e soddisfare interessi pubblicistici correlati alla soluzione della crisi dell'impresa) spetta al Giudice verificarne la *fattibilità giuridica* e quindi esprimere un giudizio negativo in ordine (in

Obiezione

questa fase) all'ammissibilità (assenza di atti di frode o comunque illecitamente posti in essere dall'imprenditore) quando modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, mentre degli aspetti relativi alla *fattibilità economica* è ragionevole, in coerenza con l'impianto generale del concordato preventivo, che si facciano esclusivo carico *i creditori*, diretti destinatari della proposta (cfr. Cass. 2011/3586; Cass. 2010/21860; Cass. 2009/22927), ragion per cui *ad essi soltanto spetta formulare un giudizio in ordine alla convenienza economica della soluzione prospettata*; tuttavia posto che la proposta di concordato deve necessariamente avere ad oggetto la regolazione della crisi, sicché può assumere concretezza soltanto attraverso le specifiche indicazioni delle modalità di soddisfacimento dei crediti, la valutazione dei creditori, affinché venga espressa correttamente e determini il giusto esito della procedura concordataria, presuppone che essi *ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni*, incombenti al cui soddisfacimento è deputato in questa fase il professionista attestatore, salve le ulteriori verifiche del commissario giudiziale (cfr. Cass. SS.UU. 20.11.2012/23.1.2013 n. 1521);

c) che con particolare riferimento al concordato con cessione dei beni il controllo va effettuato sia verificando *l'idoneità della documentazione prodotta*, sotto il profilo della completezza e regolarità, a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi esaurienti di giudizio ai creditori, sia *la fattibilità giuridica* (in cui rientra il controllo concernente la congruità e la logicità della motivazione, anche sotto il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio), sia valutando *l'effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura*; pertanto rientra nell'ambito del controllo una deliberazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte, delle motivazioni addotte dal professionista, alla coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate,

elaborato

all'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato, mentre *non* vi rientra un *sindacato sull'aspetto pratico economico* (es. misura del soddisfacimento percentuale offerto ai creditori; prognosi sulla realizzabilità dell'attivo) in quanto la causa della procedura esclude l'indicazione di una percentuale di soddisfacimenti dei creditori da parte del debitore sicché la stessa non può ritenersi vincolante (cfr. Cass. SS.UU. cit.);

d) che, alla stregua di tali precisazioni che individuano i limiti del sindacato del Giudice in questa fase, il piano proposto con argomentazioni coerenti e motivazioni sufficientemente complete dal Professionista Attestatore, pur dovendo essere esaminato con le cautele sopra evidenziate da questo Collegio, è sicuramente strumento idoneo, anche in ragione della coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate, a fornire ai creditori e ai terzi in genere ~~elementi~~ **0007** sufficienti per un'approfondita valutazione;

e) la situazione patrimoniale alla data del 30.9.2103 costituisce sicuramente una base adeguata e ragionevole per lo sviluppo delle informazioni prospettiche finanziarie e la relazione, letta alla luce della documentazione prodotta, fornisce adeguati elementi di valutazione ai creditori, soprattutto in ordine alla sussistenza del fabbisogno concordatario, per un voto adeguatamente informato, sicché non è illogico e irragionevole prevedere (sia detto in via incidentale aderendo alla prospettazione dell'Attestatore) la soddisfazione dei creditori privilegiati nella misura indicata nella proposta e probabilmente di una notevole percentuale dei creditori chirografari, in tempi ragionevoli (che rimangono tali anche se probabilmente superiori a quelli indicati in ricorso), quali quelli prevedibili per la liquidazione dell'attivo, ma comunque non superiori a quelli che sono preventivabili nell'ottica di una procedura fallimentare;

f) che pur competendo al Giudice anche la sindacabilità dei tempi di adempimento

Chiofari

0008

indicati dal debitore nella proposta, perché incidono sul giudizio di fattibilità giuridica del concordato, la precedente osservazione circa la previsione di tempi di liquidazione identici a quelli della procedura fallimentare, consente di ritenerli, su basi oggettive, congrui rispetto alle aspettative di tutti i creditori, anche privilegiati, e sicuramente insuscettibili di recare pregiudizi superiori a quelli connessi all'eventuale fallimento o ad altre procedure alternative; in particolare non può ritenersi che i creditori privilegiati, che possono partecipare al voto ai sensi dell'art. 177, 2° comma, L. fall., solo se rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione, siano in qualche modo pregiudicati dai tempi di liquidazione indicati nel piano perché del tutto ragionevoli e corrispondenti alle attuali prospettive del mercato; invero, è appena il caso di accennare che anche aderendo a quella opzione interpretativa che - non assimilando l'art. 177, 2° e 3° comma, L. fall., nell'ottica in cui il secondo viene visto come una mera specificazione del primo - ritiene l'espressione "pagamento integrale" coinvolgente non solo la misura della soddisfazione del credito, ma anche i modi ed i tempi nei quali essa ha luogo - sicché in presenza di modalità soddisfattorie eccessivamente dilazionate temporalmente, non sarebbe ravvisabile un pagamento (tanto meno integrale), ma solo una soddisfazione, integrale o meno a seconda della entità quantitativa rapportata al credito maggiorato di interessi, con la conseguenza di dover ampliare l'area dei crediti privilegiati aventi diritto al voto, giacché verrebbe a comprendere anche i creditori privilegiati che, pur destinatari nel piano di una soddisfazione integrale (e quindi non ricompresi tra quelli contemplati dal comma 3), non sono destinati a ricevere un pagamento in denaro e/o a scadenze temporali contenute -, la soluzione indicata nel piano, proprio perché coincidente nei tempi prevedibili relativamente ad una liquidazione nell'ambito di una procedura fallimentare o altra ad essa alternativa, in quanto non determina una modificazione qualitativa della soddisfazione, non giustifica alcuna deroga al regime

Manfredi

ordinario di accesso al diritto di voto che esclude dallo stesso tutti i creditori privilegiati nella misura percentuale di effettiva integrale soddisfazione, mentre per la percentuale in cui rimarranno probabilmente insoddisfatti dovranno essere ammessi al voto;

ritenuto

a) che nelle spese di procedura devono comprendersi anche quelle relative al compenso del liquidatore (o dei liquidatori) nel caso in cui venisse nominato, stante l'attuale formulazione dell'art. 182 L. fall. che induce a ritenere sempre indispensabile la fase della liquidazione successiva all'omologazione in un contesto normativo marcatamente pubblicistico in cui il liquidatore (la cui nomina spetta al Tribunale) ha assunto caratteristiche analoghe per requisiti soggettivi (v. art. 28 L. fall.) e per responsabilità (art. 38 L. fall.) al curatore e in cui la disciplina dell'attività liquidatoria è riconducibile alle regole competitive previste per il fallimento dagli artt. 105 e 108 L. fall. in quanto compatibile con la peculiare procedura concordataria, non potendo ipotizzarsi che il debitore proponente possa decidere a sua discrezione le modalità con cui deve avvenire la liquidazione;

b) che il commissario va scelto tra i professionisti di comprovata esperienza che collaborano con questo Tribunale

è per questi motivi che

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo de La Sorgente s.r.l., con sede in Roma, Largo Brancaccio n. 63, in persona del l.r.p.t., ma operante prevalentemente nella provincia di Terni;

delega

alla procedura suddetta il dott. Claudio Baglioni;

nomina

commissario giudiziale il dott. Gioacchino Messina con studio in Orvieto, via degli Eucalipti n.

37/A

ordina

la convocazione dei creditori per procedersi alle operazioni di voto relativamente al Piano della domanda di ammissione alla Procedura per il giorno 19.3.2013, h. 12,30, avanti al Giudice delegato presso l'aula delle udienze e

dispone

che il Commissario ne dia comunicazione agli stessi unitamente al contenuto della proposta entro il 24.2.2013 e che depositi in cancelleria la relazione ex art. 172 L. fall. pubblicandola altresì nell'apposita area del sito internet del Tribunale dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza dei creditori;

0010

assegna

alla ricorrente il termine di gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito ai sensi dell'art. 163, 2° comma, n. 4 L. fall. nella Cancelleria del Tribunale della somma di € 140.000,00, pari a circa il 40% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, effettuando il versamento su un conto corrente intestato alla procedura concordataria da aprire presso la Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., filiale di Orvieto centro;

dispone

che la ricorrente metta a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili affinché questo possa produrle al Giudice delegato per l'annotazione ex art. 170 L. fall;

che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 168 L. fall. e trascritto ai sensi dell'art. 88, 2° comma, L. fall.

Così deciso in terni, 10.1.2014

Il Giudice relatore
[Firma]

Il Presidente
[Firma]

